

**Delibera in data 12 marzo 2008 del Comitato per le pari opportunità in magistratura concernente la nota formulata dalla dott.ssa ..... , sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..... in ordine ad osservazioni nei suoi confronti, magistrato donna e madre di figlio minore di anni tre, sui criteri adottati per l'assegnazione del lavoro.**

*(Delibera di Consiglio del 9 aprile 2008)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 aprile 2008, ha approvato, all'unanimità, la seguente delibera:

La Commissione propone al *Plenum*, di rispondere al quesito nei seguenti termini:

«La dott.ssa ..... con nota depositata in data 9 novembre 2007 proponeva un quesito al Comitato pari opportunità in magistratura, così formulato: *“in caso di applicabilità del paragrafo 42, se sia compatibile e/o opportuna l'assegnazione e/o designazione di magistrato donna lavoratrice madre con minore di anni tre a carico e convivente, per la trattazione di fascicoli relativi alla esecuzione in ufficio con 10 e/o 11 sostituti in servizio, e comunque con 9 e/o 10 sostituti in servizio, dopo aver precisato l'opportunità di esentare il magistrato dal turno esterno arrestati tenuto conto della urgenza del turno arrestati, assegnandolo tuttavia -oltre ai turni posta e ai turni sequestro- anche alla trattazione della esecuzione, attività comunque urgente”*.

La stessa ricorrente precisava di essere sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ....., ufficio nel quale sono in servizio almeno 9-10 sostituti; di essere madre di un minore degli anni tre (n. 27/10/2005) e di essere rientrata dal congedo per maternità il 30/05/2006, dava atto, altresì, di essere stata esonerata dall'espletamento dei “turni arrestati” in applicazione del paragrafo 42 della circolare sulle tabelle e di essere stata applicata ai turni convalida sequestri e perquisizioni, secondo il calendario riportato nel ricorso. La dott.ssa ..... si doleva di essere assegnataria, dal mese di aprile 2007, della trattazione di fascicoli relativi all'esecuzione, “attività da ritenersi oggettivamente tutta improntata e/o caratterizzata dall'urgenza”.

Nel progetto di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... (28.03.2007, contenente le modifiche organizzative in contestazione) si legge: *“...La materia delle Esecuzioni è affidata ai Sostituti Dr. .... e Dr.ssa ..... con ripartizione secondo il criterio alternativo per numero di iscrizione. L'uno sostituirà l'altro in caso di assenza. Nel caso di assenza di entrambi varrà il criterio della supplenza. E' fatta salva la competenza del Magistrato di turno esterno nei casi urgenti (scarcerazioni ecc.). In considerazione della peculiarità e della delicatezza del servizio il Dr. .... e Dr.ssa ..... sono esentati dal servizio delle udienze monocratiche, salva la facoltà di partecipare a quelle riguardanti i procedimenti da loro istruiti”* (doc. pag. 87).

Quindi, con riferimento alla natura ontologicamente urgente solo di alcuni dei provvedimenti da adottare (ad esempio liberazioni in seguito all'applicazione di provvedimenti di clemenza), da escludersi per la generalità delle attività rientranti nella materia dell'esecuzione penale, già è stata prevista la competenza del “Magistrato di turno

esterno nei casi urgenti”. Tale previsione, rispetto alla quale non appare opportuna un ulteriore elencazione esplicativa, appare senz'altro rispettosa delle indicazioni contenute nel paragrafo 42 della circolare in materia di formazione delle tabelle ed idonea a salvaguardare le necessità di organizzazione del lavoro, connesse all'espletamento della funzione genitoriale da parte della ricorrente.

Si può pertanto concludere che, con riferimento all'assegnazione del ruolo relativo all'esecuzione e, più in generale, all'organizzazione del lavoro della ricorrente, i criteri adottati (in particolare, esonero dal turno esterno e dalle udienze dibattimentali monocratiche; minor carico di procedimenti penali contro noti; competenza del Magistrato di turno per le urgenze nell'esecuzione: doc. 84 e segg.) paiono essere adeguati a garantire le esigenze di conciliazione della lavoratrice-madre, nel rispetto della ratio di tutela della *Circolare n. P-27060 del 19 dicembre 2005*.

Il Consiglio superiore della magistratura, letta la delibera del Comitato per le pari opportunità in Magistratura del 12 marzo 2008

delibera

di rispondere al quesito nel senso che i criteri adottati dal Procuratore della Repubblica di ..... in ordine all'organizzazione del lavoro della dott.ssa ..... risultano adeguati a garantire le esigenze connesse all'espletamento della funzione genitoriale da parte della lavoratrice madre.».